

## **VADEMECUM PER DOCENTI NEO-ASSUNTI e TUTOR IN ANNO DI PROVA (Agg. Nov. 2022)**

La legge di Riforma della scuola n° 107/15, ha modificato il processo di valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione, ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti in tale processo. I riferimenti normativi principali con i relativi aggiornamenti previsti dal corrente anno scolastico sono i seguenti:

- D.M. 226 del 16 Agosto 2022;
- Nota del Ministero dell'Istruzione n° 39972 del 15/11/2022;

### **Elementi innovativi introdotti dal D.M. 226/22 e dalla Nota M.I. n° 39972 del 15/11/22**

- Implementazione dell'All. A che “*struttura i momenti di osservazione del DS e del tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell'attività didattica del docente neoassunto*”. Il documento, debitamente compilato, entra a far parte del materiale sottoposto al Comitato di Valutazione (CdV);
- Introduzione del TEST FINALE nell'ambito del Colloquio sostenuto dal docente in periodo di formazione e prova innanzi al CdV. Tale TEST concorre, insieme al colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.
- Indicazioni per la conduzione del COLLOQUIO sostenuto dal docente neoassunto innanzi al CdV.
- Indicazioni per la predisposizione e organizzazione del TEST finale, da svolgersi nell'ambito del colloquio. Il TEST finale “*verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria compiuta dal tutor e nella relazione del DS e riguarderà espressamente la verifica dell'acquisizione delle relative competenze, a seguito delle osservazioni effettuate durante il percorso formativo*”.

### **Articolazione del percorso**

Il percorso, che prevede un impegno complessivo di 50 ore (da intendersi aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e di partecipazione alle iniziative di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della Legge 107/15), è articolato in 4 fasi distinte che rivestono carattere di obbligatorietà:

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE	6 ORE COMPLESSIVE MASSIME
LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE	12 ORE
PEER TO PEER	12 ORE
FORMAZIONE ON LINE	20 ORE

Nello specifico, sono previsti:

- a) Incontri propedeutici e di restituzione finale a cura degli USR di competenza (6 ore complessive);**
- b) Laboratori formativi / Visite a scuole innovative (12 ore); (\*)**
- c) Attività di “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore);**
- d) Attività formazione on-line svolte in piattaforma INDIRE (20 ore). (#)**

(\*) Con riferimento a quanto previsto nella Nota M.I. n° 39972 del 15/11/2022, a domanda degli interessati e per un massimo di 2170 docenti (distribuiti in base ad apposita tabella allegata a tale Nota), saranno programmati a cura degli USR visite in presenza di docenti neoassunti (singolarmente o organizzati in piccolo gruppi) presso alcune scuole di accoglienza caratterizzate da una consolidata vocazione all'innovazione organizzativa e didattica. Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate “full immersion” (per una durata massima 6 ore/giornata) ed è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte ore dedicato ai laboratori formativi.

(#) L'apertura dell'ambiente on-line gestito da INDIRE pari a 20 ore complessive vedranno alcuni aggiornamenti e variazioni rispetto alle precedenti edizioni finalizzate ad un miglior collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel **portfolio professionale** finale e le attività sincrone in presenza e on-line (incontri iniziale e finale, laboratori formativi, peer-to-peer...) cercando di dare “un senso” coerente all'agire complessivo. La presentazione in particolare del portfolio professionale al CdV sostituisce l'elaborazione di ogni altra relazione. Nella sezione **Toolkit** del sito INDIRE è inoltre possibile scaricare in formato .doc e .pdf il **Bilancio iniziale delle competenze**, in forma propedeutica alla relativa compilazione on-line. Sarà inoltre disponibile l'ambiente on line pubblico a supporto dei diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare un'interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili dell'organizzazione.

In sintesi la formazione on-line, per la durata complessiva di 20 ore, consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

- Analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
- Elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
- Compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- Libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti web dedicati.

### Criteria per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

*Il periodo di formazione e di prova annuale in servizio è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti propri della funzione docente (D.M. 226/22, Art. 4, comma 1):*

- a) Possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;**
- b) Possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;**
- c) Possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;**
- d) Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;**
- e) Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.**

D.M. 226/2022, Art. 4, commi 2 – 5:

2. Il percorso di formazione e il periodo annuale di prova in servizio è altresì finalizzato ad accertare e verificare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 226/22, **la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, particolarmente negli ambiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significativi.**

3. Ai fini della verifica di cui **al comma 1, lettere a) e c)**, il DS garantisce la disponibilità per il docente in periodo di prova del piano triennale dell'offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV) e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente in periodo di prova redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo dei talenti, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.

4. Ai fini della verifica di cui **al comma 1, lettera b)**, sono valutate la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'I.S.

5. Ai fini della verifica di cui **al comma 1, lettera e)**, si rinvia a quanto disposto all'articolo 5.

6. Ai fini della **verifica specifica finale** di cui al c. 2, si rimanda all'art. 13, c. 3 del presente decreto.

### Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione (Art. 5, D.Lgs. 226/22)

1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente in periodo di prova traccia un **primo bilancio di competenze**, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.

2. Il bilancio di competenze, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell'analisi compiuta.

3. Il DS e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell'istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito **"patto per lo sviluppo professionale"**, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative relative al percorso di 50 ore e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole.

Ai fini della personalizzazione dei percorsi formativi, è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta l'offerta formativa aggiuntiva e facoltativa nel catalogo delle iniziative pubblicate sulla piattaforma sofia.istruzione.it anche con l'eventuale impiego delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, c. 121, della Legge 107/2015.

4. Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un **nuovo bilancio di competenze** per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

#### **Procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio – Adempimenti finali (Art. 13 del D.M. 226/2022)**

1. Al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all'accertamento di cui all'art. 4, c. 2 del D.Lgs. 226/22 (elenco dei criteri) e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.
2. A tale fine, **il docente sostiene un COLLOQUIO innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all'all. A**, elementi già in possesso del DS e trasmessi preliminarmente al CdV.

Nell'ambito del colloquio, dunque, si discuterà anche dell'attività di "peer to peer ed osservazione in classe", effettuata tramite le succitate schede di cui all'Allegato A, e si valuteranno conseguentemente gli aspetti/competenze mostrate durante la medesima (attività) e riferite a:

- **modalità di conduzione delle attività e delle lezioni;**
- **sostegno alle motivazioni degli alunni;**
- **costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti;**
- **modalità di verifica formativa degli apprendimenti.**

In particolare, leggiamo ancora nella nota del 15/11/2022, **vanno considerate le evidenze della capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell'Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale**. In sostanza, indicatori e descrittori dell'Allegato A permettono di verificare il possesso e l'esercizio dello standard professionale, nonché della capacità didattica mostrata dal docente in anno di prova "sul campo", ossia durante l'attività svolta nel corso dell'osservazione. Nella nota del 15 novembre 2022, infine, il Ministero suggerisce di attenzionare gli elementi contestuali che hanno influito sul percorso esperienziale del docente, la sua partecipazione alla vita della scuola, le forme di tutoring e **ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto, invitando il docente stesso a "raccontare" e a "raccontarsi" al Comitato**.

3. IL Comitato procede contestualmente al colloquio all'accertamento (di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 226/22) **verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente attraverso UN TEST FINALE SOTTOPOSTO AL DOCENTE** che consiste *"nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova"*. Per le finalità di cui al presente comma e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, **è previsto l'allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze di cui all'articolo 4 comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Il TEST FINALE (elemento di novità rispetto alle precedenti procedure per l'anno di prova) concorre, insieme al COLLOQUIO, alla valutazione finale del percorso di formazione. In caso di mancato superamento del TEST FINALE o di valutazione NEGATIVA del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e prova, non ulteriormente rinnovabile.**
4. **All'esito dell'attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comitato di Valutazione (nella forma ristretta alla sola componente docenti) si riunisce per l'espressione del parere. Il docente tutor** presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto, nonché agli esiti della verifica di cui al comma 3. **Il DS** presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

5. **Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico**, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica di cui al comma 3 comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova
6. Al termine del periodo di formazione e di prova (in data e modalità da definire) ed entro comunque il termine dell'anno scolastico, il Comitato di Valutazione (nella forma ristretta alla sola componente docenti ed ampliato con la presenza dei *tutor*) è convocato dal DS per procedere all'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. **Il COLLOQUIO ed il TEST FINALE** saranno preceduti, per la formalizzazione degli atti, dalla consegna all'Uff. preposto (Uff. del personale) di tutta la documentazione (*attestati di formazione, bilancio delle competenze, documentazione "peer to peer" ecc.*) attestante lo svolgimento del previsto percorso formativo. **Ovviamente il superamento dell'anno di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di cui almeno 120 per le attività didattiche.**

### **Valutazione del periodo di prova**

La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. **In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.** La valutazione del DS, in conclusione, avviene sulla base dei criteri summenzionati, analizzando tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base dell'osservazione sul "*campo*" del docente in questione.

**In caso di giudizio sfavorevole,** il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso **del secondo periodo di formazione e di prova** è obbligatoriamente disposta una verifica, **affidata ad un dirigente tecnico,** per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. **La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.** La conseguente valutazione potrà prevedere:

a) il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo; b) il mancato riconoscimento dell'adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

**Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.** I provvedimenti di cui sopra sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento **per giudizio sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta, come prevede d'altra parte il comma 119 della legge 107/15.**

### **Materiali e documenti**

1. All. A di cui al D.M. 226/22;
  2. Patto per lo sviluppo professionale;
  2. Attività di *peer-to-peer*;
  4. Attività di tutoraggio;
  5. Attestazione ore in presenza;
  6. Decreti e relazione finale;
- 
- 
- 

**N.B. Per ogni approfondimento si rimanda al D.M. 226/22 e alle Note del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale alle successive Note MIUR .**